

Azione Cattolica Diocesi di Lucca

Atto normativo diocesano

Capo I

L'Atto normativo e l'Associazione diocesana

Art. 1 – L'Atto normativo diocesano

1. Il presente Atto normativo disciplina la vita, l'ordinamento e le funzioni dell'Azione Cattolica Italiana della diocesi di Lucca.
2. L'Atto normativo indica i valori, i principi, le regole e le modalità democratiche e organizzative dell'Associazione diocesana, in conformità ed armonia con il Magistero della Chiesa, le norme statutarie e regolamentari dell'Associazione Nazionale.
3. L'Atto normativo diocesano è approvato dall'Assemblea validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza degli stessi; diviene operativo a seguito della favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare nazionale espressa dal Consiglio nazionale.

Art. 2 – L'Azione Cattolica di Lucca

1. Nella diocesi di Lucca è costituita l'Azione Cattolica, secondo le norme del presente Atto normativo, che recepisce gli indirizzi dello Statuto nazionale dell'Azione Cattolica Italiana e la specifica normativa del Regolamento di attuazione dell'associazione nazionale. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca è organicamente e inseparabilmente inserita nell'associazione nazionale, condividendo il peculiare carisma associativo con le altre associazioni diocesane.
2. L'Associazione diocesana offre alla Chiesa particolare in cui è inserita, il proprio contributo specifico per la formazione di un laicato adulto nella fede che sappia testimoniare il Vangelo nel quotidiano.
3. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca ha sede in Lucca, via S. Nicolao, 81.
4. Il rappresentante legale dell'Azione Cattolica di Lucca è il Presidente diocesano in carica.

Art. 3 - Il fine religioso e l'impegno apostolico dell'associazione

1. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca assume il fine religioso della Chiesa impegnandosi nella evangelizzazione e santificazione degli uomini, nella formazione cristiana delle loro coscienze, scegliendo di viverlo concretamente nella comunità locale e nel territorio in cui è inserita.
2. L'Azione Cattolica della diocesi di Lucca –che primariamente esprime, per il suo rapporto con il Vescovo, l'eccliesialità e la pastoralità della Associazione-, è costituita da quanti, nella Chiesa di Lucca, condividono le medesime finalità definite nelle norme fondamentali dello Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, riassunte nell'impegno assunto liberamente, in forma organica e comunitaria, per la realizzazione del fine generale apostolico della Chiesa.

3. Nel partecipare alla missione della Chiesa, collaborando direttamente con il Vescovo, l'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca ha come primo impegno la presenza ed il servizio nella Chiesa locale per favorire una sapiente sintesi tra fede e vita, partecipando agli organismi pastorali parrocchiali, diocesani, regionali e nazionali, collaborando in reciproco servizio con le diverse associazioni prestando il proprio contributo per la pastorale della Chiesa.
4. In quanto associazione di fedeli laici, l'Azione Cattolica di Lucca opera per un giusto ordine nella società cercando di configurare rettamente la vita sociale, rispettandone la legittima autonomia e cooperando con gli altri cittadini secondo le rispettive competenze e sotto la propria responsabilità. In tale ambito, promuove: a) la centralità della persona umana e della sua dignità, i valori della vita e della famiglia, della giustizia, della pace e della solidarietà; b) la formazione secondo le esigenze reali e proprie degli aderenti e, più in generale dei fedeli laici, in rispetto delle età, delle condizioni di vita, delle sensibilità e dei livelli di conoscenza, sostenendo l'aderente nel servizio in ambito civile; c) il discernimento personale e comunitario dei segni dei tempi; d) la collaborazione con enti sociali e di volontariato per finalità formative e di solidarietà; e) la crescita di una matura coscienza umana e cristiana; f) l'impegno con le famiglie e con la comunità ecclesiale per la formazione umana e cristiana dei bambini e dei ragazzi; g) l'impegno negli specifici ambienti di vita: il lavoro, la scuola, l'università, la famiglia.

Art. 4 - *Le articolazioni associative*

1. I soci dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca vivono l'esperienza associativa in forma unitaria. Per renderla più adeguata alle condizioni di vita degli aderenti, essa si esprime in una proposta formativa articolata primariamente per fasce di età, che abbracciano il settore Giovani (dai 15 ai 30 anni) e il settore Adulti (dai 31 anni in su); il matrimonio segna, comunque, il passaggio nel settore Adulti. Gli Adulti e i Giovani unitariamente si fanno carico dell'attenzione educativa verso i Ragazzi, promuovendo anche gli itinerari dell'iniziazione cristiana ai sacramenti, secondo uno stile di comunione ecclesiale.
2. L'articolazione associativa per fasce di età deve essere rispecchiata nei gruppi che si costituiscono all'interno delle articolazioni territoriali.

Art. 5 - *I sacerdoti assistenti*

1. I sacerdoti assistenti partecipano alla vita dell'Associazione diocesana contribuendo ad alimentarne la vita spirituale, il senso apostolico ed il legame con la Chiesa locale.
2. I sacerdoti assistenti partecipano alle sedute degli organismi deliberativi dell'associazione (Assemblea, Consiglio, Presidenza), fornendo il proprio contributo attivo al discernimento comunitario delle scelte associative, in ordine alle quali le decisioni spettano, attraverso il voto, alla componente laicale.

Capo II

Adesione, formazione e partecipazione

Art.6 - *Adesione e partecipazione alla vita associativa*

1. Possono aderire all'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca i laici che, condividendone i fini, intendono partecipare alla vita associativa; con l'adesione il laico diviene a tutti gli effetti socio dell'Azione Cattolica.
2. L'adesione avviene attraverso un atto esplicito, confermato ogni anno come segno di progressiva assunzione e maturazione personale delle finalità associative; la mancata conferma annuale dell'adesione comporta i medesimi effetti dell'atto di ritiro.
3. L'adesione è un atto libero e personale, che rende i soci responsabili della vita dell'associazione e li impegna nel servizio e nelle attività da essa promosse; le modalità dell'adesione, che comprende il versamento della quota annuale associativa, sono attuate attraverso le articolazioni territoriali dell'associazione, sono precisate dal Consiglio diocesano dell'Azione Cattolica che accoglie le indicazioni del Consiglio nazionale dell'ACI.
4. La partecipazione alla vita associativa è aperta anche ai simpatizzanti che si riconoscono nello spirito e nelle attività o iniziative dell'Azione Cattolica.

Art. 7 – L'attività formativa

1. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca, per rispondere a specifiche esigenze formative e pastorali, propone itinerari differenziati secondo le età e le condizioni di vita e in riferimento a specifiche tematiche.
2. Il progetto formativo dell'Associazione diocesana fa proprio il cammino della comunità cristiana e si inserisce in esso aprendolo alle esigenze della testimonianza laicale.
3. L'attività formativa dell'Azione Cattolica di Lucca è aperta sia agli aderenti, sia a tutti coloro che desiderino prendere parte alle iniziative.

Capo III

L'organizzazione dell'Azione Cattolica di Lucca

Art. 8 - Gli organismi diocesani

1. Gli organi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca sono costituiti nelle forme e con le modalità stabilite dalla normativa statutaria e regolamentare nazionale, secondo criteri di rappresentatività, tenendo conto delle componenti proprie della realtà associativa.
2. Gli organi dell'Associazione diocesana sono: l'Assemblea, il Consiglio, il Presidente, la Presidenza.

Art. 9 - L'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione; essa è chiamata ad approvare le linee programmatiche generali dell'associazione e ad eleggere il Consiglio diocesano.
2. Nell'Assemblea diocesana hanno diritto di voto: i componenti del Consiglio Diocesano, i rappresentanti espressi dalle Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, dai Gruppi, i delegati –in numero variabile da tre a nove- del Msac e Mlac, i delegati di FUCI, MEIC e MIEAC purché costituiti in Diocesi. Le associazioni parrocchiali o interparrocchiali sono rappresentate dal Presidente e da altri sei rappresentanti eletti dall'assemblea parrocchiale, in particolare, due per il settore adulti, due per il settore giovani e due educatori rappresentanti ACR. Nel caso in cui

L'associazione non sia completa in tutte le articolazioni, sarà rappresentata dal suo presidente e da due rappresentanti per ciascuna delle articolazioni presenti nell'associazione medesima. Ogni Gruppo di cui all'art. 23 dello Statuto parteciperà all'Assemblea Diocesana con due rappresentanti. Partecipano all'Assemblea i membri delle consulte dei movimenti eletti a norma del successivo art. 14.

3. Il Consiglio diocesano stabilisce le modalità della rappresentanza delle articolazioni territoriali nell'Assemblea diocesana, che si esprime attraverso i delegati.
4. L'Assemblea diocesana si riunisce almeno una volta all'anno, in seduta pubblica. All'Assemblea diocesana di apertura del triennio possono partecipare con diritto di parola e voto, i consiglieri diocesani uscenti.
5. L'Assemblea diocesana è regolarmente costituita qualora sia presente, anche per delega, la maggioranza dei componenti aventi diritto al voto.
6. Le delibere dell'Assemblea diocesana sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi.
7. L'Assemblea diocesana, ogni tre anni, secondo i tempi fissati nell'itinerario assembleare nazionale, provvede al rinnovo del Consiglio diocesano, eleggendo i componenti fra i candidati di tre liste (Adulti, Giovani, educatori ACR) indicati dagli organi associativi parrocchiali o interparrocchiali in ragione dell'effettiva loro composizione in numero di uno o due per ogni settore. Ogni delegato all'assemblea diocesana esprime il proprio voto su ciascuna lista e può esprimere fino a tre preferenze per ciascuna, secondo modalità fissate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio diocesano. L'avente diritto al voto, qualora impossibilitato a partecipare all'assemblea, può conferire delega scritta, ad altro socio dell'associazione parrocchiale che si trovi in condizione di poter esercitare l'elettorato attivo. In tal caso, la delega, scritta su apposito modulo deve essere sottoscritta dal delegante e controfirmata dal Presidente parrocchiale. Le deleghe non sono cumulabili e, pertanto, questa non può essere conferita a chi già eserciti il diritto di voto.
8. L'Assemblea diocesana elegge 12 componenti del consiglio diocesano: fino a 4 dalla lista degli Adulti, 4 dalla lista dei Giovani e 4 dalla lista dei Responsabili ACR.
9. Hanno diritto di voto tutti i componenti che abbiano compiuto il 18° anno di età e si trovino in regola con l'adesione.
10. L'Assemblea elegge anche i propri rappresentanti all'Assemblea Nazionale, secondo i criteri da quest'ultima indicati oppure, delega tale incarico al Consiglio Diocesano.

Art. 10 - Il Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è composto da dodici membri eletti dall'Assemblea nelle liste Adulti, Giovani, educatori ACR (quattro per ciascuna lista). Fanno, inoltre, parte di diritto del Consiglio diocesano i membri della Presidenza diocesana che non sono consiglieri eletti, i Segretari diocesani dei Movimenti Lavoratori e Studenti, i due Presidenti diocesani della FUCI, i delegati del MEIC e del MIEAC, ove presenti. Una volta costituito in tutte le sue funzioni, il Consiglio diocesano può chiamare a farne parte, con voto consultivo, una coppia di sposi e un rappresentante i gruppi della terza età.
2. Il Consiglio diocesano può essere integrato con altri membri che ricoprono responsabilità associative di particolare rilievo. Nel Consiglio diocesano sono, inoltre, cooptati gli eventuali candidati eletti nel Consiglio nazionale. I membri cooptati hanno diritto di voto solo consultivo.
3. Nelle liste Adulti, Giovani ed educatori ACR dell'Assemblea diocesana, risultano eletti i candidati che abbiano ricevuto più voti. A parità di voti, in tutte le liste, è eletto il candidato aderente all'associazione dal maggior numero di anni.
4. Il Consiglio diocesano si riunisce almeno cinque volte all'anno.

5. Nel Consiglio diocesano il diritto di voto è esercitato soltanto da chi vi partecipa in virtù di carica elettiva.
6. Le sedute del Consiglio diocesano sono valide qualora sia presente la maggioranza dei componenti.
7. Le delibere del Consiglio diocesano sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 11 – Finalità e compiti del Consiglio Diocesano

1 Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività della Associazione diocesana dinanzi all'Assemblea ed al Vescovo. Esso provvede alla programmazione, attuazione ed alla verifica delle attività dell'associazione. Ad esso è anche affidato il compito di deliberare il bilancio preventivo e di approvare il bilancio consuntivo dell'associazione.

2 Il Consiglio attribuisce le responsabilità associative a livello diocesano, secondo le modalità indicate nel presente Atto normativo.

3 Il Consiglio diocesano, entro 15 giorni dall'Assemblea diocesana elettiva, presieduto dal consigliere eletto con il maggior numero di voti, procede alla designazione di una terna di nominativi, scelti tra i consiglieri stessi, da presentare al Vescovo per la scelta e la nomina del Presidente diocesano. Alla presentazione dei nominativi si provvede attraverso gli assistenti e con l'indicazione del numero di voti ottenuti da ciascun candidato. La designazione della terna avviene con le modalità previste dal regolamento nazionale.

4 Il Consiglio diocesano, entro 15 giorni dalla nomina del Presidente, provvede in seduta plenaria alla elezione di due vicepresidenti per il Settore Adulti, due vicepresidenti per il Settore Giovani, di un Responsabile e di un vice Responsabile per l'ACR; provvede altresì, su proposta del Presidente, alla elezione del Segretario e dell'Amministratore, alla nomina di una coppia di sposi e del rappresentante del gruppo della terza età ed alla elezione –se non avvenuta in Assemblea–, dei rappresentanti all'Assemblea nazionale. I membri cooptati o nominati hanno esclusivamente diritto di voto consultivo.

5 Il Consiglio diocesano provvede inoltre:

- a) a definire e verificare la programmazione, le finalità formative e la vita dell'associazione in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicate dalla Assemblea diocesana in conformità con le indicazioni nazionali e la pastorale diocesana;
- b) approva i programmi di Settore e di Movimento;
- c) adotta iniziative di formazione per i responsabili parrocchiali e diocesani;
- d) definisce, su proposta della Presidenza, le strutture associative intermedie tra Parrocchie Diocesi, riconosce le Associazioni territoriali e i Gruppi;
- e) assume le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo dell'Associazione diocesana;
- f) approva il bilancio preventivo e consuntivo e determina, secondo le modalità previste dallo Statuto nazionale, le quote associative;
- g) dispone la convocazione ordinaria e straordinaria dell'Assemblea diocesana;
- h) provvede alla elezione dei componenti della Presidenza.

Art. 12 - Il Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano, espressione dell'unità dell'associazione diocesana, presiede gli organismi associativi diocesani e rappresenta l'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile.
2. Il Presidente diocesano assume la responsabilità del collegamento con l'associazione nazionale.

3. Il Presidente diocesano è nominato dal Vescovo, scelto all'interno di una terna di nominativi formulata dal Consiglio diocesano con le modalità indicate al precedente art. 11.

Art. 13 - *La Presidenza diocesana*

1. La Presidenza diocesana è composta dal Presidente diocesano, dal Segretario –che coordina l'attività della segreteria diocesana-, e dall'Amministratore nominati dal Consiglio diocesano, da due vicepresidenti del settore Adulti, da due vicepresidenti del settore Giovani, dal responsabile e vice responsabile dell'ACR, dal Segretario del MSAC e del MLAC. I vice presidenti di settore ed il responsabile e vice responsabile dell'ACR ed i Segretari dei Movimenti, collaborano con la Presidenza a tutti gli impegni comuni e promuovono e coordinano il lavoro del settore a livello diocesano.
2. La Presidenza diocesana si assume la responsabilità di coordinare nel suo insieme la vita associativa, avendo cura delle relazioni interne e dei rapporti esterni all'associazione. Elabora e cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa in attuazione degli obiettivi e delle linee decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e delle decisioni assunte dal Consiglio diocesano. Cura costanti rapporti di comunione e collaborazione con le comunità ecclesiali locali e con gli uffici diocesani.
3. La Presidenza diocesana ha il compito diretto di promuovere la vita associativa, valorizzando le componenti, le responsabilità e le strutture che compongono l'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca.
4. La Presidenza diocesana provvede, inoltre, alla eventuale nomina degli incarichi associativi non contemplati nel presente Atto normativo e degli incarichi di rappresentanza in organismi esterni all'associazione.
5. La Presidenza diocesana può essere integrata con altri membri nominati dal Consiglio diocesano per curare particolari attenzioni che l'associazione assume rispetto alle esigenze formative dei soci. I membri cooptati hanno diritto di voto solo consultivo.
6. La presidenza diocesana chiama a collaborare al proprio lavoro uno dei Presidenti diocesani della FUCI.
7. La Presidenza diocesana si riunisce almeno dieci volte all'anno.
8. La Presidenza diocesana convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogniqualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti con diritto di voto.
9. Le sedute della Presidenza diocesana sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti.
10. Le delibere della Presidenza diocesana sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
11. La Presidenza diocesana è editrice dell'organo di stampa "Proposte di vita".

Art. 14 - *Le Equipe dei Movimenti ed altri organismi*

1. Gli aderenti al Movimento Studenti e al Movimento Lavoratori eleggono le rispettive equipe prima dell'Assemblea diocesana elettiva. Ciascuna equipe è composta da cinque membri eletti che partecipano come delegati all'Assemblea. Le equipe eleggono per ciascun Movimento un Segretario ed una Segretaria diocesani che rappresentino, quanto al Movimento Lavoratori, i giovani e gli adulti. La nomina dei Segretari è ratificata nella prima seduta del Consiglio diocesano.

2. Su proposta della Presidenza diocesana, il Consiglio diocesano può istituire altri organismi a carattere consultivo e con compiti organizzativi che sostengano la vita associativa, facendosi carico di attenzioni pastorali di particolare rilievo.
3. I responsabili di questi organismi, membri di diritto dell'Assemblea diocesana, sono nominati dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza. Le modalità dell'esercizio delle responsabilità e la durata degli incarichi degli organismi che esprimono la dimensione unitaria dell'associazione sono equiparate agli incarichi direttivi diocesani.

Capo IV

Le articolazioni territoriali dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca

Art. 15 – *Le Articolazione territoriale dell'associazione diocesana*

1. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca è radicata nel territorio attraverso le associazioni parrocchiali. Per esigenze particolari, legate alla vita associativa e al contesto ecclesiale, possono costituirsi associazioni o gruppi con una diversa articolazione sul territorio. La loro costituzione deve essere vagliata dal Consiglio diocesano, su proposta della Presidenza diocesana, sentito il parere del consiglio delle articolazioni territoriali coinvolte.
2. L'Associazione di base (parrocchiale o interparrocchiale) è il luogo ordinario di vita e di esperienza associativa. Essa esprime una propria attività formativa e apostolica di intesa con gli organismi Pastorali Parrocchiali.
3. Le Associazioni parrocchiali o interparrocchiali sono formate da tutti i laici della Parrocchia o del gruppo di Parrocchie che aderiscono alla Azione Cattolica Italiana o, comunque, che ne condividono le finalità e le iniziative. Esse ritengono importante collaborare con il Parroco partecipando alla vita della comunità locale.

Art. 16 - *Organismi delle associazioni territoriali*

1. Gli organismi delle associazioni territoriali sono l'Assemblea, il Presidente, il Consiglio.

Art. 17 - *L'Assemblea*

1. L'Assemblea è chiamata ad approvare le linee programmatiche generali dell'associazione, mediando gli indirizzi dell'associazione diocesana alle esigenze del peculiare contesto in cui l'associazione territoriale si trova ad operare. Essa, inoltre, provvede all'elezione del Consiglio composto secondo le necessità proprie dell'associazione territoriale e, comunque, rappresentativo delle componenti dell'associazione medesima.
2. L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'associazione territoriale. Hanno diritto di voto tutti gli aderenti che si trovino in condizioni di poter esercitare l'elettorato attivo.
3. La convocazione spetta al Consiglio, che la convoca almeno una volta all'anno.
4. L'Assemblea è regolarmente costituita qualora sia presente la maggioranza degli aventi diritto al voto.

5. Le delibere della Assemblea sono valide con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Art. 18 - *Il Presidente*

1. Il Presidente rappresenta l'espressione dell'unità dell'associazione territoriale, avendo cura delle relazioni con l'associazione diocesana. Il Presidente, inoltre, presiede il Consiglio dell'associazione territoriale.
2. Il Presidente rappresenta l'associazione territoriale sia in ambito ecclesiale, sia in ambito civile.
3. Il presidente è nominato dal Vescovo, su proposta del Consiglio dell'articolazione territoriale, attraverso la Presidenza diocesana, sentito il parere del parroco o dell'assistente preposto, scelto all'interno di una terna di nominativi formulata dal Consiglio dell'articolazione territoriale con le modalità indicate al precedente art. 11.

Art. 19 - *Il Consiglio*

1. Il Consiglio si assume la responsabilità della programmazione, dell'attuazione e della verifica delle attività dell'associazione territoriale, secondo le linee approvate dall'Assemblea e gli indirizzi dell'associazione diocesana. Ad esso è anche affidato il compito di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'associazione.
2. Il Consiglio si assume il compito di promuovere la vita associativa, valorizzando le componenti, le responsabilità e le strutture che compongono l'associazione territoriale, collaborando attivamente con gli organismi parrocchiali.
3. Il Consiglio è composto dal Presidente e da almeno un rappresentante per ogni Settore presente nell'associazione. L'ACR è rappresentata da almeno un educatore. Nelle associazioni territoriali che superano i cinquanta aderenti, il numero dei rappresentanti in Consiglio può essere elevato a due per ogni fascia di età. Il Consiglio, inoltre, può cooptare un Segretario e un Amministratore su proposta del Presidente. I membri cooptati hanno diritto di voto solo consultivo.
4. Nelle Associazioni in cui manchi qualcuna delle articolazioni, la rappresentanza in Consiglio sarà limitata ai rappresentanti delle articolazioni presenti.
5. Il Consiglio viene convocato dal Presidente periodicamente, con una frequenza non inferiore ad una riunione ogni anno.

Art. 20 – *Norme di rinvio*

1. Per quanto non espressamente previsto in riferimento alla vita ed all'organizzazione delle associazioni territoriali, si applicano in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e del Regolamento di Attuazione riferite all'associazione nazionale e quanto stabilito dal presente atto normativo relativamente all'associazione diocesana.

Capo V

Partecipazione agli organismi direttivi

Art. 21 - Partecipazione agli organismi direttivi

1. La partecipazione agli organismi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca è riservata agli aderenti, secondo le modalità fissate nel presente Atto normativo, che sviluppa la scelta democratica su cui si fonda la vita associativa.

Art. 22 - L'elettorato attivo e l'elettorato passivo

1. L'elettorato attivo è riservato agli aderenti che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età.
2. L'elettorato passivo è riservato agli aderenti che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

Art. 23 - Durata delle cariche

1. Le responsabilità negli organismi direttivi hanno la durata di un triennio e possono essere rinnovate consecutivamente solo per un secondo triennio.
2. Il limite di due mandati triennali si riferisce al medesimo incarico.

Art. 24 - Cessazione dagli incarichi

1. La cessazione dagli incarichi negli organismi dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca può avvenire, oltre che per il raggiunto limite del doppio mandato, per dimissioni o per decadenza.
2. Le dimissioni divengono operanti nel momento dell'accettazione da parte della Presidenza diocesana (per i membri del Consiglio diocesano e della Presidenza diocesana) o dell'autorità ecclesiastica (per il Presidente diocesano e i presidenti delle associazioni territoriali) o del Consiglio delle associazioni territoriali (per i suoi componenti).
3. La decadenza dagli incarichi direttivi, salvo per le condizioni previste nell'art. 24, avviene automaticamente in caso di assenza ingiustificata per tre riunioni consecutive nell'organismo di cui si è componenti.
4. In caso di dimissioni o decadenza dall'incarico direttivo da parte di un consigliere, subentra il primo dei non eletti.

Art. 25 - Incompatibilità, ineleggibilità, decadenza in relazione allo svolgimento di incarichi politici

1. Gli incarichi direttivi e gli incarichi di componente del Consiglio diocesano sono incompatibili con i mandati parlamentari (nazionale ed europeo), con incarichi di governo, con il mandato nei consigli comunali, provinciali, regionali, con incarichi di sindaco o presidente o componente delle giunte comunali, provinciali e regionali e con incarichi di consigliere di circoscrizioni comunali.
2. Gli incarichi direttivi sono altresì incompatibili con incarichi negli organi decisionali di partiti politici o di organizzazioni, comunque denominate, che perseguano finalità direttamente politiche.
3. I soci che si trovano in una situazione di incompatibilità non possono essere eletti o nominati a incarichi direttivi o ad incarichi di componenti del Consiglio diocesano.
4. I soci che rivestano incarichi direttivi e di componente del Consiglio diocesano in caso di candidatura per le assemblee elettive di cui al precedente comma 1 decadono automaticamente dall'incarico ricoperto, a partire dalla data di accettazione della candidatura.

Capo VI

Disposizioni di carattere amministrative

Art. 26 - *Principi che regolamentano l'amministrazione*

1. Le attività dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca, essendo dirette a finalità religiose, non hanno scopo di lucro.
2. L'Azione Cattolica diocesana destina le proprie risorse economiche interamente per promuovere le attività associative, non distribuisce in modo diretto o indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

Art. 27 - *Risorse economiche e patrimonio dell'Azione Cattolica di Lucca*

1. L'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca è sostenuta economicamente in via ordinaria dai suoi soci, che concorrono al finanziamento delle attività attraverso contributi, la cui entità è fissata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base di criteri stabiliti dal Consiglio nazionale dell'associazione.
2. Spetta all'associazione diocesana versare i contributi all'associazione nazionale, secondo quanto stabilito dal Consiglio nazionale.
3. Per sostenere le attività associative, l'Azione Cattolica diocesana può accettare contributi derivanti da donazioni e lasciti testamentari, da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo, da contributi liberali di privati, da offerte di istituzioni ecclesiastiche, da erogazioni di enti pubblici e privati, da entrate di attività commerciali e produttive marginali.
4. Qualsiasi lascito o donazione a favore delle associazioni territoriali verrà destinata all'associazione diocesana, tranne il caso di specifica destinazione da parte del donante.
5. Il patrimonio dell'associazione può essere costituito da beni immobili, mobili e mobili registrati. L'accettazione di questi beni spetta alla Presidenza diocesana, che provvederà a tenerne informati i soci.

Art. 28 - *La gestione amministrativa*

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca spetta alla Presidenza diocesana, che ne affida la gestione pratica all'Amministratore.
2. L'Amministratore redige i bilanci, cura la contabilità, gestisce l'eventuale patrimonio. Entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, l'Amministratore predisponde e redige, sottoponendolo al Consiglio Diocesano, il bilancio consuntivo e preventivo.
3. L'Amministratore è affiancato dal Comitato per gli affari economici, le cui funzioni sono di natura consultiva. Ne fanno parte, oltre all'Amministratore, che lo presiede, almeno altri due soci nominati dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente, che vengono individuati sulla base delle specifiche competenze.

Capo VII

Norme finali

Art. 29 - Modifiche dell'Atto normativo

1. Le norme del presente Atto normativo possono essere modificate dall'Assemblea diocesana, presenti i due terzi degli aventi diritto, con il voto della maggioranza degli aventi diritto. Le modifiche diventano operative su ratifica del Consiglio nazionale.
2. L'Assemblea diocesana può conferire mandato al Consiglio diocesano di recepire eventuali integrazioni richieste dal Consiglio nazionale all'Atto Normativo approvato dall'Assemblea stessa.

Art. 30 - Lo scioglimento dell'associazione

1. Lo scioglimento dell'Azione Cattolica della Diocesi di Lucca è deliberato, su proposta del Consiglio diocesano, che sente il parere del Vescovo, dai soci titolari dell'elettorato attivo convocati in assemblea straordinaria, per la cui regolarità è necessaria la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto al voto. La delibera è valida con il voto favorevole dei tre quarti dei partecipanti.
2. Essi con le stesse modalità, effettuata la liquidazione, destinano il patrimonio residuo ad altro ente con finalità analoghe.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto normativo, si fa riferimento allo Statuto e al relativo Regolamento d'attuazione dell'Azione Cattolica Italiana, nonché alle norme canoniche e civili in materia di associazioni, in quanto applicabili.